

Smaltimento "prossimo"?

Brevi note sul Regolamento CE in vigore dal 1 luglio 2007 e sui suoi effetti sul T.U. ambientale

Massimo Medugno

1. Nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dovrà essere verificato, insieme ad altre condizioni, anche l'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati allo smaltimento (art. 194, comma 3 lett d).

Questa norma veniva introdotta a seguito del parere della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati che al punto p) indicava questa "condizione" da inserire.

Vale la pena approfondire la questione tenuto conto dell'impostazione complessiva dell'intero decreto legislativo e delle norme comunitarie nel frattempo intervenute.

2. Infatti, all'art. 182, comma 2 si fa riferimento al ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e permettere lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati e prossimi al luogo di produzione e raccolta degli stessi.

Inoltre, all'art. 182, comma 5 si stabilisce espressamente che è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti, fatta eccezione per eventuali accordi regionali e internazionali in materia, oltre alle frazioni oggetto di raccolta differenziata.

Appare chiaro, anche in questa sintetica disamina, che il principio dell'art. 182, comma 2 è una norma "programmatica", mentre il divieto espresso riguarda i soli rifiuti solidi urbani (successivo comma 5).

L'art. 194, comma 3 lett d) introduce, invece, una verifica del principio di prossimità per i rifiuti destinati allo smaltimento, sia pure per quelli in spedizione transfrontaliera.

E' questa una norma davvero strana (che sembrerebbe sfuggire anche ad una eventuale matrice comunitaria) e che non sembra avere l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente ed efficace, ma che, diversamente, appare "centrata" sull'attuale dimensionamento del mercato interno dello smaltimento.

Un mercato questo, sempre più ridotto e ristretto, che soffre di una cronica mancanza di offerta e che, quindi, è disponibile a costi crescenti.

Essa appare, d'altro canto, del tutto "scoordinata" con la prossimità, così come intesa dall'art. 182, comma 2 e con il limitato divieto di export previsto dall'art. 182, comma 5.

Peraltro, lo stesso decreto legislativo prevede che i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani (o meglio, i rifiuti urbani "oggetto" di selezione meccanica) siano classificati rifiuti speciali e, quindi, non rientrino nel divieto generale di export di cui all'art. 182, comma 5 citato.

3. Vediamo, quindi, cosa è accaduto a livello comunitario con riferimento al movimento transfrontaliero destinati allo smaltimento (e al recupero).

Infatti, nella G.U.C.E serie L del 12 luglio 2006, n. 190, è stato pubblicato il regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013/2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti. Detto Regolamento entrerà in vigore dal 1° luglio 2007.

Il citato Regolamento, composto da 64 articoli e 9 allegati, è molto complesso e riscrive la (già) articolata disciplina delle spedizioni dei rifiuti prevista dal vigente Regolamento n. 259/93.

Viene precisato dall'art. 3, secondo il quale il nuovo regolamento si applica alle spedizioni fra Stati membri (o con transito fra gli stessi) di rifiuti, importati ed esportati da e verso paesi terzi rispetto alla Comunità, in transito nella Comunità da e verso paesi terzi. Una prima novità è costituita dal fatto che viene riportata nell'art. 4 la definizione di «miscelazione» di rifiuti, che risulta essere espressamente vietata durante la fase di spedizione (art. 19).

Accanto a questa disposizione, va considerata quella che assoggetta le spedizioni di rifiuti non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica alle regole più restrittive dei rifiuti avviati allo smaltimento (procedura di notifica e consenso espresso), come disposto dall'art. 3, paragrafo 5, ma anche art. 3, paragrafo 2, lettera b).

Sono, peraltro, esclusi, dalla procedura di notifica e di consenso i rifiuti spediti per analisi di laboratorio, limitatamente alla quantità necessaria e, comunque, non oltre i 25 kg (art. 3, par. 4).

Le tre precedenti liste (verde, ambra e rossa, con obblighi e procedure crescenti a seconda delle caratteristiche dei rifiuti) si riducono a due e la procedura di notifica e consenso include anche i rifiuti anche in lista ambra.

I rifiuti in lista verde sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'art. 18; le spedizioni dei rifiuti devono essere accompagnate dalle informazioni indicate nell'allegato VII al regolamento.

Per quanto riguarda, in particolare, lo smaltimento esso é disciplinato dall'art. 11. Gli argomenti per opporvisi riguardano:

- il principio della vicinanza;
- il principio della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale.
- il fatto che i rifiuti saranno smaltiti in un impianto al quale non siano applicate le BAT (le migliori tecniche disponibili), benché ricada nella direttiva IPPC;
- il fatto che i rifiuti provengano dalla raccolta urbana e non siano differenziati.

Il principio dell'autosufficienza subisce delle eccezioni nel «caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati in detto Stato» (art. 11, paragrafo 3).

Le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono invece regolamentate dall'art. 12.

Tra quelle previste si ricordano:

- se il rifiuto è destinato a smaltimento e non a recupero;
- se l'attività è inclusa nella direttiva IPPC, ma non applica le BAT;
- se il rifiuto non viene trattato in linea con gli standard ambientali europei e gli obblighi previsti nella legislazione europea.

Quest'ultimo aspetto può essere meglio compreso se si rilegge il considerando n. 22, che fa riferimento «all'istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato del riciclo economicamente conveniente. E' necessario, pertanto, sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l'applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo».

Va detto che disposizioni e considerazioni del genere non rappresentano più una eccezione. L'ultima direttiva in materia di imballaggi (2004/12/CE) prevede, ad es., che i rifiuti di

imballaggio esportati saranno presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento dei nuovi obiettivi previsti, solo se esistono «prove tangibili» che l'operazione di recupero e/o riciclaggio sia stata effettuata con modalità «grosso modo equivalenti» a quelle previste al riguardo della legislazione comunitaria.

4. Si può, certamente, affermare che il regolamento n. 1013/2006 prevede un sistema di regole di "tracciabilità" dei rifiuti, come sintetizzato nell'art. 33, paragrafo 1, che prevede che «gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni de rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione».

A una completa "tracciabilità" mirano anche le norme che prevedono obblighi aggiuntivi nel caso in cui su un rifiuto venga effettuata un'operazione intermedia di recupero e smaltimento (art. 15); in questo caso, il destinatario dovrà notificare il nuovo trasporto anche alle autorità competenti, dal quale il rifiuto è partito ed arrivato.

Altre disposizioni interessanti sono contenute nell'art. 28, il quale prevede che se le autorità competenti di spedizione e di destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o non rifiuti, gli stessi materiali sono classificati come rifiuti (paragrafo 1). Se il disaccordo, però, concerne la classificazione dei rifiuti e dell'operazione di trattamento, le regole da seguire saranno sempre quelle più restrittive e, quindi, relative allo smaltimento (art. 28, paragrafi 2 e 3).

5. In conclusione, si può aggiungere quanto prevede ancora il Dlgs 152/2006 rispetto ai movimenti transfrontalieri dei rifiuti:

a) per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario sarà validamente sostituito, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria (art. 193, comma 7);

b) per quanto riguarda l'export dei rifiuti vanno segnalate le ex - competenze dell'Authority in materia (soppressa con il primo decreto legislativo di revisione al "codice Ambientale"). Essa avrebbe dovuto redigere un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria in materia di raggiungimento egli obiettivi di recupero stabiliti in materia di imballaggi (art. 220).

Tempi veramente duri per il “produttore” dei rifiuti!

Esso non solo dovrà far fronte alla cronica mancanza di impianti di smaltimento (e di recupero), ma dovrà assolvere i propri obblighi (art. 188) attraverso l’autosmaltimento (dolce chimera e opzione impraticabile ad oggi), il conferimento a terzi autorizzati e al servizio pubblico in convenzione, l’utilizzazione del trasporto ferroviario (ma attenzione solo per i rifiuti pericolosi, per distanze superiori a 350 km e quantità eccedenti 25 tonnellate) e l’esportazione dei rifiuti (per la quale, come si è visto sopra, occorrerà verificare il principio di prossimità).

Al “produttore” non resta che fare affidamento sulla (rapida) individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese (art. 195, comma 1 lett f).

Magari – aggiungiamo noi – tenendo in considerazione specifica la gestione dei rifiuti (già) derivanti da attività di riciclo e di recupero.

Ulteriore strumento questo da mettere in campo per mantenere gli attuali livelli di riciclo e di recupero e per incentivare la loro crescita.